I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2592/79 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 1979

che stabilisce le norme in base alle quali viene effettuata nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio, prevista dal regolamento (CEE) n. 1893/79

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1893/79 (1), il Consiglio ha instaurato nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi ; che esso si è riservato di stabilire, dopo esame più approfondito, in un regolamento complementare le norme in base alle quali viene effettuata tale registrazione ; che occorre pertanto fissare tali norme ;

considerando che tali norme possono essere fissate immediatamente per il petrolio greggio ;

considerando che è necessario armonizzare le modalità di applicazione del presente regolamento con quelle che saranno adottate dagli altri paesi industriali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I dati che tutte le persone o imprese sono tenute a comunicare ad uno Stato membro in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1893/79 riguardano ogni importazione di petrolio greggio a un dato prezzo. Le consegne effettuate a prezzi diversi sono considerate come importazioni distinte.

2. Per importazione si intende ogni quantitativo di petrolio greggio che entra nel territorio doganale di uno Stato membro in provenienza da paesi terzi o da un altro Stato membro e destinato a fini diversi dal transito. Sono da escludere le importazioni effettuate per conto di compagnie situate al di fuori del paese importatore e destinate ad essere raffinate per conto del committente e successivamente esportate totalmente sotto forma di prodotti, salvo se questi ultimi sono destinati ad uno degli Stati membri.

3. Tuttavia, il petrolio greggio estratto dai fondi marini sui quali uno Stato membro esercita diritti esclusivi ai fini dello sfruttamento non è considerato, al momento dell'ingresso nel territorio doganale dello Stato membro in questione, oggetto di un'importazione ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 2

Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1893/79, gli elementi che caratterizzano ogni importazione di petrolio greggio in uno Stato membro comprendono :

— la designazione del petrolio greggio con indicazione della densità API ;
— la data di carico ;
— il porto di carico ;
— il quantitativo ;
— i prezzi cif e, se noti, i prezzi fob effettivamente pagati ;
— la durata del credito gratuito concesso per il pagamento ;
— il tipo di transazione, cioè quella oggetto di un impegno di consegna continuo o no e quella realizzata fra società affiliate o no.

Articolo 3

I dati di cui agli articoli 1 e 2 sono comunicati allo Stato membro interessato, per ogni periodo non superiore ad un mese.

Articolo 4

1. Le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione ai sensi dell'articolo 2

(1) GU n. L 220 del 30. 8. 1979, pag. 1.

del regolamento (CEE) n. 1893/79 saranno trasmesse entro un mese dalla fine di ogni mese di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Queste informazioni risultano, per ogni tipo di petrolio greggio, dall'aggregazione dei dati che gli Stati membri ricevono dalle persone ed imprese. Per ciascun tipo di petrolio greggio le informazioni comprendono :

— la designazione del petrolio greggio con indicazione della densità media API ;
— il periodo di carico ;
— il quantitativo ;
— i prezzi fob e cif medi ;
— la durata media del credito gratuito concesso per il pagamento.

2. Inoltre, e per conoscere meglio le condizioni in cui le importazioni sono state realizzate, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per i principali tipi di petrolio greggio, anche i prezzi calcolati per frazioni dei volumi importati conformemente alle modalità d'applicazione adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 5

1. La Commissione analizza e comunica mensilmente agli Stati membri le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 4.

2. Gli Stati membri e la Commissione si consultano a intervalli regolari, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione. Tali consultazioni avranno in particolare per oggetto le comunicazioni della Commissione di cui al paragrafo 1.

Si potranno prevedere consultazioni con organizzazioni internazionali e con paesi terzi che abbiano istituito sistemi di informazione analoghi.

Articolo 6

1. I dati trasmessi in applicazione dell'articolo 1 e le informazioni di cui all'articolo 4 hanno carattere riservato. Ciò non osta tuttavia alla divulgazione di dati in una forma che non permetta di ricostruire indicazioni singole sulle imprese, cioè di dati riguardanti almeno tre imprese.

2. Le informazioni trasmesse alla Commissione conformemente all'articolo 4 e le comunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, possono essere utilizzate soltanto ai fini dell'articolo 5, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione anche un elenco delle persone ed imprese che ad essi comunicano i dati di cui agli articoli 1 e 2.

4. Qualora nelle informazioni comunicatele dagli Stati membri conformemente all'articolo 4 la Commissione constati anomalie o incongruenze che non le consentano di conoscere realmente l'evoluzione delle condizioni in cui le importazioni sono state effettuate, essa può chiedere agli Stati membri di consentirle di prendere conoscenza dei dati pertinenti forniti dalle imprese singolarmente nonché dei procedimenti di calcolo o di valutazione su cui si basa l'aggregazione di detti dati.

Articolo 7

La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, adotta le modalità di applicazione del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento scade il 31 dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY